



REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI "ALLOGGI PARCHEGGIO"

Art.1

Nozione di alloggio parcheggio

Sono considerati alloggi parcheggio le unità immobiliari, di proprietà comunale o di cui il Comune disponga ad altro titolo di godimento, destinate a soddisfare temporaneamente le esigenze di persone o nuclei familiari che versino in condizioni di particolare bisogno e di urgente necessità abitativa.

Art. 2

Requisiti degli assegnatari

Possono conseguire l'assegnazione di un alloggio parcheggio le persone o i nuclei familiari che posseggano i seguenti requisiti:

- a) residenza anagrafica nel Comune
- b) non titolarità del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio disponibile per soddisfare le proprie esigenze abitative, situato anche in altro comune del territorio nazionale.
- c) reddito convenzionale, calcolato con le modalità indicate dall'articolo 21 della legge 5/8/78, n.457, e successive modificazioni, non superiore a quello determinato dalla Regione ai fini dell'assegnazione degli alloggi di E.R.P.

Art. 3

Condizioni previste per l'assegnazione

Possono accedere all'assegnazione coloro che versino nelle seguenti condizioni:

- a) sfratto, ordinato dalla competente autorità, da un alloggio situato nel territorio comunale;
- b) sgombero dell'alloggio ordinato dalla competente autorità
- c) situazione alloggiativa impropria o comunque gravemente pregiudizievole alla salute, con particolare riguardo per i nuclei familiari comprendenti anziani o minori;

Art. 4

Procedimento di assegnazione

I soggetti che interessati all'assegnazione di un alloggio parcheggio rivolgono domanda al Sindaco allegando tutta la documentazione necessaria ad accertare i requisiti e le condizioni previste dal presente regolamento.

La Giunta, verificata la conformità di requisiti e condizioni, delibera l'assegnazione dell'alloggio disponibile, tenendo conto, in caso di disponibilità di più alloggi, del numero dei vani dello stesso e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

Art. 5

Durata dell'assegnazione

L'assegnazione ha un carattere temporaneo ed è finalizzata al superamento della situazione di emergenza abitativa in cui versano i beneficiari; ha la durata di un anno e può essere prorogata annualmente in costanza dei requisiti in capo all'assegnatario ed in assenza di soluzioni abitative alternative.

A tal fine, avvenuta l'assegnazione temporanea, i beneficiari sono tenuti a presentare, entro il primo termine utile, la domanda per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica, pena la decadenza dall'assegnazione alla prima scadenza annuale successiva.

Art. 6

Determinazione del canone di assegnazione

Il canone che l'assegnatario è tenuto a corrispondere mensilmente al Comune è determinato, tenendo conto degli elementi oggettivi riferiti all'alloggio e del reddito del nucleo familiare dell'assegnatario, secondo le modalità stabilite dalla vigente normativa regionale in materia di edilizia residenziale pubblica

Art. 7

Norme transitorie e finali

La disciplina del presente regolamento è applicata, a partire dalla sua entrata in vigore, a tu

